

Roma, 6 febbraio 2018

Indennità di disoccupazione NASpl 2018

La NASpl interviene in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori, garantendo loro una rendita mensile per un periodo di tempo variabile. Tale trattamento viene affiancato da iniziative finalizzate alla ricollocazione. Riepiloghiamo di seguito le condizioni di accesso ed altre informazioni utili.

Lo Stato di disoccupazione involontaria

L'indennità è concessa a quei lavoratori che hanno perso il lavoro non per propria volontà e si trovano, quindi, in una situazione di disoccupazione a seguito dei seguenti eventi:

- qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
- scadenza del contratto a termine;
- dimissioni per giusta causa;
- alcune situazioni che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

➤ Dimissioni per Giusta causa

L'INPS, nella circolare 94/2015, ha ricordato che si intendono per giusta causa le dimissioni generate da:

- mancato pagamento della retribuzione
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro
- demansionamento
- mobbing
- conseguenze legate a trasferimenti di azienda
- trasferimento della sede di lavoro non sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" ai sensi dell'art.2103 c.c.
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L'INPS ha precisato che, nell'ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore dovrà corredare la domanda di documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui l'esito della lite dovesse escludere la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l'INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Per tale motivo l'Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande, di avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla comunicazione dell'esito della controversia.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**

Il legislatore ha stabilito che la tutela interviene anche nei casi di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, a seguito della procedura di comunicazione preventiva che le aziende devono attivare prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quello che viene comunemente denominato "licenziamento per motivi economici", a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale.

Tale procedura porta ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si riferisce ai lavoratori che rientravano nella sfera di applicazione dell'articolo 18. Ne sono pertanto esclusi i dirigenti. Questa è, infatti, la linea seguita dalla generalità delle sedi INPS, che è stata anche confermata da un recente intervento del Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori che operano presso aziende con meno di 15 dipendenti per i quali, in mancanza del requisito dimensionale, non è previsto dalla legge il ricorso alla procedura di conciliazione, né la possibilità di accedervi volontariamente.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del trasferimento**

Recentemente, l'INPS, con il messaggio 26 gennaio 2018, n.369, ha chiarito che il diritto alla NASpI viene riconosciuto anche nell'ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico.

Ciò anche se, come accade di frequente nei suddetti casi di risoluzione, le parti in sede di conciliazione convengono sulla corresponsione di somme a vario titolo, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

➤ **Offerta di conciliazione contratto a tutele crescenti**

Nell'ambito del contratto a tutele crescenti – non applicabile ai dirigenti – il diritto alla NASpI è riconosciuto nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

➤ **Dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri**

L'indennità spetta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si dimettono volontariamente durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero dall'inizio del periodo di gravidanza – 300 giorni prima della data presunta del parto – fino al compimento del 1° anno di età del bambino.

Requisito contributivo/lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della NASpl occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Sul sito internet dell'INPS sono disponibili informazioni dettagliate in merito alle tipologie di contribuzione e di attività utili al fine del raggiungimento dei suddetti requisiti.

Misura

La rendita mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L'importo inizialmente erogato sarà pari al 75% del risultato della suddetta operazione, nel caso in cui non sia superiore a 1.208,15 euro, altrimenti si aumenta di un importo pari al 25% della parte eccedente i 1.208,15 euro.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo che per il 2018 è stato fissato in euro 1.314,30. Tale importo viene annualmente rivalutato in base all'inflazione.

L'assegno iniziale viene ridotto del 3%, a cadenza mensile, a decorrere dal 1° giorno del quarto mese di fruizione.

La NASpl non soggiace al prelievo del 5,84% previsto dalla legge 41/86.

Durata

La NASpl viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti, per un massimo di 24 mesi.

Dichiarazione di immediata disponibilità

L'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione. Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

La domanda per usufruire della NASpl, equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL (l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità NASpl è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

L'erogazione della NASpl è, infatti, condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

➤ Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva e sanzioni

Nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego viene riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare alle misure di politica attiva per la ricollocazione e ad accettare congrue offerte di lavoro.

In caso di inosservanza è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere alla NASpl va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I canali utilizzabili sono i seguenti:

- On line – tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito PIN, attraverso il portale dell'Istituto;
- tramite Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- tramite Patronati/Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l'indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall'ultimo giorno di preavviso indennizzato.

L'INPS, con messaggio del 23 novembre 2012, n.19273, ha chiarito che l'indennità di disoccupazione subirà il differimento all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, altrimenti la decorrenza farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

In caso di licenziamento per giusta causa, il termine dei 68 giorni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione.

Pagamento

Si ha diritto all'indennità a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;

Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un successivo periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. In tal caso, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

L'articolo 7, comma 7 del DL 76/2013 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, ha ripristinato la formulazione antecedente la Legge 92/2012 in merito alla conservazione dello status di disoccupato che, quindi, permane a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che tale limite di reddito è pari a € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e a € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.

Riepiloghiamo di seguito le varie situazioni che si possono verificare

Casistiche		Conseguenze
Reddito annuale <u>superiore</u> al reddito minimo escluso da imposizione fiscale	Durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 6 mesi	Decadenza
	Durata del rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi	Prestazione sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro
Reddito annuale <u>inferiore</u> al reddito minimo escluso da imposizione fiscale	Indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro	Conservazione del diritto alla prestazione a particolari condizioni (*)
(*) Comunicazione all'INPS entro 30 giorni dell'inizio dell'attività e del reddito annuo previsto. Riduzione dell'indennità di un importo pari all'80% del reddito previsto. Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere diversi dal datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro (considerando anche società collegate o controllate).		

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini della valutazione dei requisiti di accesso alla NASpl e per la determinazione della sua durata.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000,00 euro di compenso per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa con riferimento ai periodi di fruizione della NASpl, viene accreditata fino ad un importo massimo pari a 1,4 volte l'assegno di disoccupazione e non più sulla retribuzione media percepita alla data della cessazione.

E', tuttavia, prevista una norma di salvaguardia che interesserà la parte di pensione calcolata con il sistema retributivo, in base alla quale se il periodo in cui si percepisce la NASpl dovesse diminuire la retribuzione media pensionabile, questo non verrà preso in considerazione nel calcolo della pensione e verrà utilizzata solo l'anzianità contributiva maturata ai fini del calcolo medesimo.

Incentivo all'auto imprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità NASpl può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per:

- l'avvio di un'attività di lavoro autonomo;
- l'avvio di impresa individuale;
- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Ciò non avviene se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La Dis-coll per i lavoratori parasubordinati

L'INPS, con la circolare n.115 del 19 luglio 2017, riepiloga la disciplina della DIS-COLL, divenuta strutturale dall'1 luglio 2017, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e di assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I beneficiari devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Sono esclusi gli amministratori ed i sindaci.

Sarà erogata per massimo sei mesi, durante i quali non saranno accreditati contributi figurativi.